

**ASSOCIAZIONE TEATRALE di PROMOZIONE SOCIALE
KERKIS. TEATRO ANTICO IN SCENA
STATUTO**

Art. 1 - Denominazione

1. A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione denominata "KERKIS. TEATRO ANTICO IN SCENA" assume la definizione di "KERKIS. TEATRO ANTICO IN SCENA – Associazione di Promozione Sociale", più semplicemente detta "Associazione"
2. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e senza fini di lucro
3. L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto.
4. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale ovvero il suo acronimo APS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

1. L'associazione ha la propria sede legale in Milano. Lo spostamento della stessa all'interno del territorio comunale non dà luogo a modifica dello Statuto.
2. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato

**Art. 3
Scopi e Finalità**

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.
2. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione persegue i seguenti scopi:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lett. d)
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lett. f)
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

- diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lett. i)
- d. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; (lett. j)
 - e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (lett. k)
 - f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lett. l)
 - g. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; (lett. m)
3. L'associazione persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di propri associati o di terzi mediante la promozione e la diffusione di attività culturali.
4. L'Associazione si propone, in particolare, di:
- a. promuovere spettacoli di drammi della tradizione classica greca e latina e di eventuali loro successive rielaborazioni offrendo messe in scena di approvata validità;
 - b. lavorare in sinergia con le attività scientifiche, artistiche e didattiche che, in riferimento al Teatro greco e latino e a tutti gli aspetti performativi elaborati dalla cultura antica (compresa l'epica e la retorica), si svolgono in Università Cattolica del S.C., con la disponibilità a supportarne le attività e proponendosi come 'ponte' tra l'offerta culturale universitaria e le domande che, in riferimento all'ambito artistico/culturale, sono presenti nel tessuto sociale contemporaneo;
 - c. sostenere e incentivare le attività di studio degli aspetti performativi del teatro antico, compresi quelli scenografici, coreografici e musicali;
 - d. sostenere e incentivare ricerche ed eventuali attività artigianali connesse agli oggetti e costumi scenografici in uso negli spettacoli.
 - e. elaborare nuove traduzioni dei drammi e dei testi per la scena;
 - f. offrire agli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, attività didattiche e laboratoriali;
 - g. organizzare, su richiesta viaggi, visite guidate a siti archeologici e monumentali d'interesse teatrale, workshops, corsi, seminari, laboratori artistici e culturali legati alle tecniche di recitazione, all'archeologia, alla storia e alla drammaturgia del teatro antico e alla sua fortuna in epoca contemporanea;
 - h. dare vita a convegni, dibattiti e manifestazioni collegati alle attività artistiche dell'Associazione *KERKIS. Teatro Antico In Scena*;

- i. costruire eventi in collaborazione con Amministrazioni ed Enti pubblici ed Istituzioni private;
 - j. organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
 - k. essere luogo di incontro e di aggregazione nel nome del comune interesse per il teatro antico, assolvendo così ad una funzione sociale di crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, con la promozione di iniziative pubbliche.
5. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 sopra richiamate, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; l'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
7. L'associazione assicura l'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.
8. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
9. L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 4

a. Soci

1. Possono essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri, che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e che contribuiscano all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
2. La domanda di ammissione avviene attraverso la compilazione e consegna di un apposito modulo oppure con la procedura di iscrizione sul portale online che viene comunicata all'aspirante socio.
3. La compilazione della scheda online permetterà di acquisire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte dello stesso.
4. Nel momento in cui riceve conferma dell'ammissione, il richiedente acquisisce la qualifica di socio.
5. **Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'accettazione dei nuovi associati con le modalità previste dall'articolo 23 del D. Lgs. 117/2017.**
6. L'eventuale rigetto della domanda di associazione deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta **entro sessanta giorni dal rigetto**; in tale caso l'interessato ha facoltà d'inoltrare la propria domanda di associazione all'assemblea dei soci ordinari, che delibera in proposito.
7. Le decisioni dell'assemblea dei soci sono definitive e inappellabili.
8. L'associazione fornirà, a seguito del pagamento della quota associativa annuale, una tessera sociale che avrà validità annuale. L'anno sociale coincide con l'anno solare.
9. All'atto dell'adesione, ogni partecipante approva, unitamente allo Statuto, anche l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione.
10. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e da associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
11. Il logo KERKIS, e la denominazione sono di esclusiva titolarità dell'associazione. Esso potrà pertanto essere utilizzato esclusivamente dall'associazione e da coloro che siano regolarmente autorizzati, e secondo quanto disposto dal Regolamento se previsto.
12. E' fatto divieto di utilizzo del materiale appartenente o in uso all'associazione senza specifico consenso del Consiglio Direttivo.
13. E' fatto, inoltre, divieto al socio di utilizzare i dati sensibili che appartengono alla gestione e alle attività dell'Associazione senza consenso del Consiglio Direttivo e comunque in ossequio alla normativa sulla privacy.

14. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

b. Le tipologie dei Soci

1. Pur nell'uguaglianza di obblighi e diritti i soci si distinguono in:
 - a) *soci fondatori*: coloro che hanno costituito l'Associazione.
 - b) *soci onorari*: coloro che - per aver contribuito economicamente o con il proprio prestigio personale o con attività in favore dell'Associazione stessa - ne sostengono lo scopo e la valorizzazione. La qualifica di socio onorario è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
 - c) *Soci ordinari*: coloro che si impegnano nell'Associazione coerentemente con le sue finalità e che possono essere sia promotori, sia fruitori di attività sociali.
2. L'associazione dovrà sempre essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale potrà essere cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

c. Diritti ed Obblighi dei soci

- 1 Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
- 2 Hanno, altresì, diritto di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione e di frequentare i locali e gli impianti sociali nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
- 3 A copertura dei costi delle iniziative programmate e promosse dall'Associazione possono contribuire i soci.
- 4 L'associazione si riserva di prendere in considerazione le domande di adesione dotate dei seguenti requisiti:

- a). condivisione di ideali, finalità e principi dell'Associazione;
 - b). sottoscrizione del presente statuto e del regolamento interno in allegato, in tutte le loro parti.
- 5 I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione.
 - 6 Sono, inoltre, tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale. Le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.
 - 7 Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei contributi associativi.
 - 8 Ai soci compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e il pagamento di eventuali prestazioni, approvate in sede di bilancio preventivo.
 - 9 Tutti i soci devono sottoscrivere la tessera associativa, che verrà rinnovata ogni anno.

d. Revoca e recesso della qualifica di socio

- 1 La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, **esclusione**, morosità, morte.
- 2 Il socio può essere **escluso** quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.
- 3 La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale.
- 4 **L'esclusione dell'associato è proposta dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il socio interessato, e deliberata dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Codice Civile.**
- 5 E' garantita al socio la possibilità di recedere dall'associazione senza onere alcuno.
- 6 La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 5

Organi dell'Associazione

- 1 Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - a). L'Assemblea dei soci;
 - b). Il Presidente;
 - c). Il Vice-Presidente Vicario;
 - d). Il Tesoriere;
 - e). Il Segretario;
 - f). Il Consiglio Direttivo;

- g). L'Organo di Controllo;**
- h). Il Comitato scientifico e artistico;**

Art. 6

Assemblea dei soci

- 1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
- 2 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annuale.
- 3 Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.
- 4 **L'Assemblea dei soci** si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 5 La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e/o informazione sulla pagina web, e comunque, con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica,).
- 6 In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza.
- 7 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
- 8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
- 9 In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- 10 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario; spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 11 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- 12 **Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati**

non inferiore a cinquecento; si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

- 13 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
- 14 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a). nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b). nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c). approva il bilancio;
 - d). delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e). delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f). delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g). approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h). delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i). delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j). approvare il programma di attività annuali proposto dal Consiglio Direttivo;
 - k). deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
 - l). deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- 15 L'Assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci e delibera in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- 16 L'assemblea straordinaria delibera, altresì, nei casi di modifica dello statuto o scioglimento dell'associazione.
- 17 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 18 La gestione dell'Associazione evviene comunque nel rispetto degli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7
Il Presidente

- 1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
- 2 A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
- 3 Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie; di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
- 4 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; in caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente vicario.
- 5 Il Presidente, che è anche il presidente dell'Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.

Art. 8

Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario, eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 9

Il Tesoriere e il Segretario

1. Il Segretario e il Tesoriere, eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente il quale assegna a ciascuno specifiche competenze, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, redigono i verbali delle riunioni, attendono alla corrispondenza.
2. Provvedono all'amministrazione ed alla gestione dei beni e delle attività dell'Associazione secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Tesoriere, in particolare, ha la responsabilità contabile dell'Associazione e cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, predisponendo il rendiconto preventivo e consuntivo e la relazione sullo stesso da sottoporre al Consiglio Direttivo.
4. Al Tesoriere spetta, altresì, garantire che i mezzi economici dell'Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto.
5. Con delibera del Consiglio Direttivo viene prevista apposita autorizzazione inerente all'operatività sul conto corrente dell'Associazione.

6. Il Segretario ha la cura amministrativa dell'Associazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nelle sue funzioni. Il Segretario riceve, altresì, le adesioni all'Associazione, redige e firma, unitamente al Presidente **ed a tutti gli intervenuti nell'adunanza del Consiglio Direttivo**, i verbali del Consiglio Direttivo.
7. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono eventualmente essere assunte dalla medesima persona.

Art. 10

A. Il Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tra 3 e 11 tra i quali vengono eletti il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
- 2 **La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.**
- 3 L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari.
- 4 Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 5 Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e in sua assenza il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
- 6 Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e/o ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
- 7 La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
- 8 In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi doppio.
- 9 Le sedute del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
 - a). che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b). che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - c). che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 10 Verificandosi i presupposti di cui al precedente articolo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- 11 Di ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

B. Funzioni del Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo:
 - a). elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
 - b). nomina un Tesoriere e un Segretario, responsabile l'uno dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione e l'altro della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - c). redige il bilancio **da sottoporre all'Assemblea nel rispetto degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017;**
 - d). **assicura l'applicazione dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017;**
 - e). elabora le linee di programma dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - f). redige, all'occorrenza, regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - g). amministra il fondo sociale;
 - h). **approva, con il beneficio d'inventario, eventuali lasciti, eredità e donazioni;**
 - i). delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
 - j). convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
 - k). **propone all'Assemblea l'esclusione motivata degli associati;**
 - l). stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
 - m). delibera sulla ammissione od esclusione dei soci;
 - n). attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.
- 2 **Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la**

data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

- 3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 4 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art.11

Comitato scientifico e artistico

Il comitato scientifico e artistico è costituito da studiosi e artisti di chiara fama scelti anche tra i non soci. Ha il compito di vagliare la qualità delle iniziative e degli eventi promossi dall'Associazione stessa.

Art.12

Patrimonio e mezzi finanziari

- 1 L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:
 - a). quote e contributi degli associati;
 - b). eredità, donazioni e legati;
 - c). contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d). contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e). entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f). proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g). erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h). entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i). altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 **Esercizio sociale**

- 1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.
- 2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3 La distribuzione indiretta di utili è precisata nell'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017

Art. 14

Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno previste con regolamento interno predisposto a cura del Consiglio direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 15

Organo di controllo e revisore legale dei conti

- 4 Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.
- 5 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
- 6 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.
- 7 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

- 8 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 9 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 10 Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.
- 11 Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
- 12 Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.
- 13 Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
- 14 Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

ART. 16

Scioglimento

- 1 L'Associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.
- 2 Nel caso in cui l'Associazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.
- 3 L'estinzione è deliberata dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ed è accertata secondo le modalità di cui all'articolo 6 del DPR 361/2000.
- 4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

- 5 Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
- 6 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.